

**DELIBERA N. 274/24/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
DI SPELLO (PG) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei*



*Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;*

VISTA la nota del 6 giugno 2024 (prot. n. 0158461), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Spello (PG) a seguito della segnalazione, del 27 maggio 2024, del signor Simone Tili, candidato Sindaco lista civica “Progetto Spello”, riguardante una comunicazione *“che pubblicizza l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in periodo elettorale. Tale comunicazione utilizza la pagina social personale Facebook meta del sindaco Moreno Landrini”* candidato alle elezioni amministrative. In pari data, l’esponente candidato Tili ha segnalato al Prefetto di Perugia, al comandante della Polizia municipale di Spello, al Segretario Comunale del Comune di Spello, al Consiglio regionale del Corecom *“le continue infrazioni normative”* del Sindaco Landrini. Esaminata la documentazione prodotta in allegato alla segnalazione e il profilo *Facebook* “Moreno Landrini”, di divulgazione del post segnalato, il Comitato, in data 29 maggio, ha contestato al Sindaco di Spello la presunta violazione dall’art. 9 della legge n. 28/2000 e, all’esito dell’istruttoria svolta, ha proposto di procedere nei confronti del Comune di Spello per la violazione del divieto di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000;

ESAMINATE le memorie difensive acquisite dal Comitato il 31 maggio 2024, con le quali il Sindaco di Spello ha reso la seguente comunicazione: *«In ottemperanza alla nota in oggetto e nel prendere atto di quanto evidenziato, si comunica di aver provveduto nella giornata odierna alla rimozione dei post indicati dalla pagina Facebook “Moreno Landrini”, rinnovando la volontà sempre espressa dal sottoscritto al rispetto delle regole»;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici,*



*promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;*

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 29 maggio con cui il Comitato ha contestato al Sindaco di Spello la presunta violazione dall'art. 9 della legge n. 28/2000 avendo rilevato che l'attività di comunicazione segnalata *“non è stata realizzata dal Comune di Spello attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal signor Moreno Landrini”*. Il Comitato ha considerato che il profilo Facebook *“Moreno Landrini”* si configura quale *“profilo personale non rinvenendosi link a pagine istituzionali del Comune di Spello”;* che nel profilo si segnala la candidatura del sindaco uscente *«e compare il nome della Lista “Insieme per Spello”»*, che nella foto profilo il Sindaco *“è ritratto seduto dietro una scrivania con alle sue spalle quello che appare essere il gonfalone del Comune di Spello e le bandiere italiana ed europea”* e che tale foto *“appare una indicazione di correlazione tra il contenuto del profilo personale di Moreno Landrini con la sua carica istituzionale di Sindaco del Comune di Spello”*. Il Comitato, rinvenendo, *“ai fini della qualificazione dell'attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco uscente da parte del signor Moreno Landrini [...] considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico contenuti nel post Facebook segnalato ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo”*, ha ritenuto che *“la pubblicazione in questione, essendo riferibile al Sindaco Moreno Landrini nella sua veste istituzionale, è riconducibile all'Amministrazione comunale, interessata alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è sua volta ricandidato Sindaco”;*

PRESA VISIONE del post segnalato, recante il testo: *“Sono iniziati questa mattina nell'area del parcheggio pubblico di via della Tecnica nella zona industriale di Spello, i lavori di bitumatura che rientrano nell'ambito degli interventi sulla viabilità comunale per l'anno 2024, finanziati con fondi comunali. Nella zona industriale, nei giorni scorsi, sono state inoltre effettuate attività di manutenzione ordinaria come lo sfalcio dell'erba lungo le banchine stradali. Attenzione è stata riservata anche alla segnaletica stradale orizzontale e agli “Stop”, laddove risultavano usurati e quindi non adeguatamente*



*visibili; al fine di aumentare la visibilità in alcuni incroci si è inoltre provveduto all'installazione di appositi specchi. La zona industriale sarà oggetto prossimamente di ulteriori interventi";*

PRESO ATTO che, dalle ulteriori verifiche condotte dopo la ricezione delle memorie difensive del Sindaco di Spello, il Comitato ha rilevato la rimozione del post segnalato dal profilo *Facebook* "Moreno Landrini" e la rimozione della foto profilo con il gonfalone del Comune di Spello e le bandiere italiana ed europea, sostituita da una foto profilo "in cui *non si riscontrano elementi che colleghino il signor Landrini alla carica istituzionale ricoperta*";

PRESO ATTO che il Comitato ha verificato che "dopo l'invio della contestazione, sul profilo in oggetto non risultano pubblicati post del tenore di quello segnalato";

RITENUTO che il Comitato ha accertato l'intervenuto adeguamento spontaneo da parte del Sindaco di Spello;

RITENUTO l'adeguamento spontaneo del Sindaco di Spello idoneo a far venir meno l'effetto lesivo del legittimo affidamento dei cittadini con riferimento alla provenienza delle informazioni segnalate;

RITENUTO di non condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Spello, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba